



Comune di Parma

SEGRETERIA GENERALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. GC-122-2026 DEL 29/04/2026

L'anno 2026, questo giorno ventinove (29) del mese di aprile alle ore 10:12 in Parma si è riunita la Giunta Comunale per la trattazione di diversi argomenti e, fra essi, del provvedimento di cui all'oggetto, sotto la presidenza del Prof. Michele Guerra nella sua qualità di Sindaco e la partecipazione del Segretario Generale del Comune Dott.ssa Giuseppina Cruso.

Dopo che il Segretario Generale ha dato lettura dell'oggetto della proposta specifica di delibera, seguono brevi interventi da parte dei componenti dell'organo di governo dell'Ente.

Al momento della votazione della deliberazione proposta, con la Presidenza del Sindaco risultano presenti e votanti n. 9 componenti di Giunta di cui appresso:

GUERRA MICHELE	SINDACO	Presente
LAVAGETTO LORENZO	VICE SINDACO	Presente
AIMI BEATRICE	ASSESSORA	Assente
BONETTI CATERINA	ASSESSORA	Presente
BORGHİ GIANLUCA	ASSESSORE	Presente
BOSI MARCO	ASSESSORE	Presente
BRIANTI ETTORE	ASSESSORE	Presente
DE VANNA FRANCESCO	ASSESSORE	Presente
JACOPOZZI DARIA	ASSESSORA	Presente
VERNIZZI CHIARA	ASSESSORA	Presente

Con voti unanimi la Giunta Comunale approva la proposta di provvedimento che segue **(deliberazione GC-122-2026)** e reca l'oggetto esplicitato, quindi, ne vota l'immediata eseguibilità e proseguono i lavori.

Oggetto: CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA TRIENNIO 2026-2028 PERSONALE COMPARTO. COSTITUZIONE RISORSE DECENTRATE. LINEE DI INDIRIZZO ALLA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA. I.E.

Comune di Parma

Proposta n. 1988 del 21/04/2026

OGGETTO: CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA TRIENNIO 2026-2028 PERSONALE COMPARTO. COSTITUZIONE RISORSE DECENTRATE. LINEE DI INDIRIZZO ALLA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA. I.E.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle autonomie locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;

Visto il testo unico sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche approvato con decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Visto il vigente regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il vigente regolamento comunale di contabilità;

Premesso che:

- il citato testo unico sul pubblico impiego impone a tutte le amministrazioni la costituzione del fondo per le risorse decentrate, il quale rappresenta il presupposto per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti;
- la costituzione del fondo per le risorse decentrate è un atto di natura gestionale;
- le risorse destinate a incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo risorse decentrate) sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati a un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno;
- le modalità di determinazione delle risorse in oggetto sono attualmente regolate dagli artt. 79 e 80 del CCNL Funzioni locali 16 novembre 2022 e risultano suddivise in:
 - o RISORSE STABILI, costituite, ai sensi dell'art. 79 comma 1 del CCNL 16.11.2022;

- RISORSE VARIABILI, che hanno validità esclusivamente per l'anno in cui sono definite e messe a disposizione del Fondo risorse decentrate e definite dall'art. 79 commi 2 e 3 del CCNL 16.11.2022;

Considerato che la costituzione del fondo per le risorse decentrate rappresenta materia di competenza dell'Ente in quanto sottratta alla contrattazione collettiva decentrata integrativa e che, in riferimento alle relazioni sindacali, è prevista esclusivamente l'informazione ai soggetti sindacali prima dell'avvio della contrattazione collettiva decentrata integrativa;

Visto l'art. 40, c. 3-quinquies, D.Lgs. n. 165/2001, il quale stabilisce che gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa *“nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”*;

Visto l'art. 23, c. 2, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, il quale prevede che *“a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato”*;

Visto l'art. 33 comma 2 del d.l. 34/2019 Convertito in legge, con modificazioni, dall' art. 1, comma 1, L. 28 giugno 2019, n. 58 che testualmente dispone: *“A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto dell'anno precedente a quello in cui viene prevista l'assunzione, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione.....Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018”*;

Visto il Decreto Ministeriale 17 aprile 2020 che chiarisce che: *“il limite al trattamento economico accessorio di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 e' adeguato, in aumento e in diminuzione ai sensi dell'art. 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, per garantire il valore medio pro capite riferito all'anno*

2018, ed in particolare e' fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018";

Vista la circolare esplicativa del predetto Decreto Ministeriale emanata dal Dipartimento della Funzione Pubblica ove si specifica che il predetto limite iniziale non è oggetto di riduzione in caso di cessazioni superiori alle assunzioni di personale a tempo indeterminato nel periodo di vigenza dell'art. 33 del d.l. 34/2019;

Vista la recente deliberazione n. 134/2021 della sezione regionale di controllo per la Lombardia della Corte dei Conti secondo cui: *"la quantificazione delle unità di personale aggiuntive nell'anno di riferimento da considerare ai fini dell'adeguamento del limite del salario accessorio non può che tenere conto di tutte le nuove assunzioni (o cessazioni) intervenute successivamente al 31.12.2018, anche se antecedenti all'entrata in vigore del D.L. n. 34/2019"... "In tale ottica, le istruzioni operative fornite dal Dipartimento della Ragioneria dello Stato per le assunzioni di personale nelle aziende sanitarie con nota prot. 179877/2020, nella parte in cui determinano la consistenza delle unità di personale nell'anno di riferimento da porre a raffronto con le unità in servizio al 31.12.2018 dividendo il numero di tutti i cedolini emessi nell'anno di riferimento in ragione di dodici mensilità, appaiono senz'altro condivisibili ed estensibili anche alla determinazione dell'adeguamento del fondo per il personale alle dipendenze dell'ente locale";*

Considerato che la consistenza del personale del comparto a tempo indeterminato alla data del 31.12.2018 risulta essere di 1.170 unità;

Ritenuto, pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, dare mandato al Dirigente del Settore Risorse Umane della verifica a consuntivo dei dati relativi alla consistenza media del personale per l'anno 2025 scaturenti dai dati rinvenibili dal conto annuale dei relativi anni e nonché delle previsioni per l'anno 2026, al fine di disporre l'eventuale adeguamento del limite del trattamento economico accessorio di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, ai sensi dell'art. 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019;

Considerato che il Comune:

- ha rispettato il pareggio di bilancio per l'anno 2024 e dagli atti del preconsuntivo 2025 il predetto requisito risulta rispettato e che, sulla base dei dati del bilancio di previsione 2026-2028, il vincolo del pareggio di bilancio sarà rispettato anche per predette annualità;
- nell'anno 2024 ha rispettato il tetto della spesa di personale con riferimento al dato medio del triennio 2011/2013 e che dagli atti del preconsuntivo il predetto limite risulta rispettato anche per l'anno 2025, e che gli stanziamenti sul bilancio di previsione 2026-2028 approvato sono avvenuti nel rispetto del medesimo limite di spesa;

Dato atto che la costituzione delle risorse stabili è regolata dagli artt. 67 del ccnl 21.05.2018 e 79 del ccnl 16.11.2022, nonché dagli aumenti disposti dall'art. 58 del ccnl 23.02.2026;

Visti:

- il D.L. n. 25 del 14 marzo 2025, convertito in legge n. 69 del 9 maggio 2025, che all'articolo 14 co. 1 - bis prevede: *"A decorrere dall'anno 2025, al fine di armonizzare il trattamento accessorio del personale dipendente, le regioni, le città"*

metropolitane, le province e i comuni, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 33, commi 1, 1-bis e 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e dell'equilibrio pluriennale di bilancio asseverato dall'organo di revisione, possono incrementare, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, il Fondo risorse decentrate destinato al personale in servizio fino al conseguimento di un'incidenza non superiore al 48 per cento delle somme destinate alla componente stabile del predetto Fondo, maggiorate degli importi relativi alla remunerazione degli incarichi di posizione organizzativa, sulla spesa complessivamente sostenuta nell'anno 2023 per gli stipendi tabellari delle aree professionali. Ai fini del controllo della spesa, di cui al titolo V del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le predette amministrazioni indicano, in sede di rilevazione dei dati del conto annuale, la maggiore spesa sostenuta derivante dall'incremento delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale e la misura del rapporto percentuale conseguito in attuazione di quanto previsto dal presente comma. In caso di mancata rilevazione, in sede di conto annuale, dei dati previsti dal secondo periodo, fino alla regolarizzazione di tale adempimento e' indisponibile per la contrattazione integrativa un importo pari al 25 per cento delle risorse incrementali.”;

- le indicazioni operative del MEF – dipartimento della RGS - del 27.06.2025 in merito all'applicazione dell'articolo 14, comma 1-bis, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 69 del 9 maggio 2025;

Verificato che:

- la spesa complessivamente sostenuta nell'anno 2023 per gli stipendi tabellari delle aree professionali ammonta ad euro 27.634.555,57;
 - il fondo parte stabile anno 2026 ammonta ad euro 4.214.466,24;
 - lo stanziamento E.Q. anno 2026 è pari ad euro 803.500,00;
- l'incremento in deroga, massimo possibile, della parte stabile del fondo risorse decentrate anno 2026, ammonta ad euro 8.246.620,43;

Vista la deliberazione di giunta comunale n. 293 del 10 settembre 2025, con cui si procedeva all'incremento di parte stabile del fondo ai sensi dell'articolo 14, comma 1-bis, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 69 del 9 maggio 2025 per euro 350.000,00;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale Consiglio Comunale n. 127 del 19 dicembre 2025 con cui si è proceduto all'approvazione del bilancio di previsione 2026-2028 e contestualmente all'aggiornamento al documento unico di programmazione 2026-2028, che prevede all'interno della spesa di personale l'incremento della parte stabile del fondo delle risorse decentrate per ulteriori euro 350.000,00;

Considerato che l'aumento di parte stabile del fondo risorse decentrate anno 2026 per euro 350.000,00 a cui si somma l'aumento già disposto nell'anno 2025 di euro 350.000,00 per un totale di euro 700.000,00 (aumento in deroga al tetto anno 2016), così come consentito dall'articolo 14 co. 1 bis del D.L. 25/2025, convertito in legge n. 69 del 2025, risulta rispettoso:

- della “soglia” ex d.m. 17.03.2020: il valore soglia massimo per il Comune di Parma è pari al 27,60% (= spesa di personale / entrate correnti, come definite dall'art. 2 del Decreto). Il rapporto spesa del personale / entrate correnti per l'anno 2026 è pari a 23,27%, risultando quindi al di sotto del valore soglia del 27,60% individuato

dall'articolo 4 Tabella 1 del decreto crescita (come da allegato 2 alla presente deliberazione);

- degli stanziamenti di bilancio di cui alla Macro 1 del Titolo I della spesa sul bilancio triennale 2026- 2027-2028;
- del tetto di spesa di personale ex art. 1 co. 557 l. 296/2006: il parametro di riferimento per l'attuazione del principio di contenimento della spesa di personale ex art. 1, comma 557, della l. n. 296/2006 - parametro che continua ad applicarsi anche dopo l'introduzione del nuovo regime assunzionale attuativo delle novità intervenute con l'art. 33, comma 2, del D.L. 34/2019 convertito in L. 58/2019 - è rappresentato dal valore medio della spesa sostenuta nel triennio 2011-2012-2013 (come da allegato 3 alla presente deliberazione);

Considerato che lo stanziamento delle risorse variabili di cui all'art. 79 comma 2 del ccnl 16.11.2022 e art. 58 comma 2 del ccnl 23.02.2026 è rimesso alle singole amministrazioni secondo le proprie disponibilità di bilancio e nei limiti di contenimento del salario accessorio definito art. 23 comma 2 del d.lgs. 75/2017;

Visto il parere del Ministero dell'Economia e delle Finanze Prot. n. 257831 del 18.12.2018 che, tenendo conto dei criteri interpretativi ed attuativi già formulati con riferimento alle precedenti analoghe disposizioni di contenimento della spesa, nonché di quelli conseguenti agli apporti giurisprudenziali intervenuti in materia, riepiloga le tipologie di risorse finanziarie che possono essere appostate nei Fondi per il trattamento accessorio del personale, in deroga al limite previsto dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017 ed in particolare le seguenti risorse:

- risorse non utilizzate derivanti dal fondo dell'anno precedente;
- economie riferite alle prestazioni di lavoro straordinario dell'anno precedente;
- incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del d.lgs. n. 50/2016;
- compensi professionali legali in relazione a sentenze favorevoli all'amministrazione e derivanti da condanna alle spese della controparte;
- compensi ISTAT
- sponsorizzazioni, accordi di collaborazione e conto terzi di cui all'art. 43 della legge n. 449/1997;
- fondi di derivazione dell'Unione europea;
- piano di razionalizzazione e riqualificazione della spesa di cui all'art. 16, commi 4 e 5, del decreto-legge n. 98/2011;
- prestazioni personale polizia locale con oneri conto terzi di cui all'art. 22, comma 3-bis, del decreto-legge n. 50/2017;

Visto l'art. 1 comma 1091 della legge 145/2018 che prevede: “[...] i comuni che hanno approvato il bilancio di previsione ed il rendiconto entro i termini stabiliti dal testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, possono, con proprio regolamento, prevedere che il maggiore gettito accertato e riscosso, relativo agli accertamenti dell'imposta municipale propria e della TARI, nell'esercizio fiscale precedente a quello di riferimento risultante dal conto consuntivo approvato, nella misura massima del 5 per cento, sia destinato, limitatamente all'anno di riferimento, al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate e al trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75. La quota destinata al trattamento economico accessorio, al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP a carico dell'amministrazione, è attribuita, mediante contrattazione integrativa, al personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del settore entrate, anche con riferimento alle attività connesse alla 6

partecipazione del comune all'accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti, in applicazione dell'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n.203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n.248. Il beneficio attribuito non può superare il 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo individuale. La presente disposizione non si applica qualora il servizio di accertamento sia affidato in concessione”;

Ritenuto di incrementare le somme derivanti da specifiche destinazioni di legge e destinate al fondo per le risorse decentrate variabili per il triennio 2026 - 2028 ai sensi dell'art. 67 comma 3 lettera c) del contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato per le funzioni locali in data 21 maggio 2018 a titolo di:

- compensi per avvocatura (art. 27, CCNL 14 aprile 2000 ed art. 9 D.L. 90/2014) nel rispetto dei limiti di Legge;
- incentivi per la progettazione di opere pubbliche (art. 92 del D. Lgs. n. 163/2006 così come modificato dalla Legge 114/2014 per le quote ancora da liquidare e che trovano stanziamento nei relativi quadri economici);
- incentivi funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D. LGS n. 50/2016 nel rispetto dei limiti di Legge;
- compensi ISTAT derivanti da indagini statistiche periodiche e permanenti (art. 1, comma 232, della Legge n. 205/17 ed art. 70-ter ccnl 21.05.2018);
- compensi derivanti dagli introiti delle sanzioni del C.d.S. ai sensi dell'art. 208 commi 4 lettera c) del D.Lgs. n. 285/1992 per il finanziamento di progetti finalizzati al potenziamento dei servizi di controllo mirati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale nonché al potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione;
- compensi derivanti dal maggior gettito accertato e riscosso relativo agli accertamenti dell'imposta municipale propria e della TARI, nell'esercizio fiscale precedente a quello di riferimento ai sensi dell'art. 1 comma 1091 della legge 145/2018;
- incentivi funzioni tecniche di cui all'art. 45 del D. LGS n. 36/2023 nel rispetto dei limiti di Legge;

Considerato che:

- il comma 2 lettera b) dell'art. 79 del ccnl 16.11.2022 consente, in sede di contrattazione integrativa e ove nell'ente sussista la relativa capacità di spesa, di integrare le risorse variabili sino ad un importo corrispondente all'1,2% del monte salari dell'anno 1997 (€ 27.730.459,59), esclusa la quota relativa alla dirigenza;
- il comma 3 del sopraccitato art. 79 consente di incrementare, in base alla propria capacità di bilancio, le risorse destinare alle politiche retributive e al fondo per le elevate qualificazioni, in una misura complessivamente non superiore allo 0,22 per cento del monte salari 2018 (€ 31.390.429,00);
- il comma 2 del sopraccitato art. 58 del ccnl 23.02.2026 consente di incrementare, in base alla propria capacità di bilancio, le risorse destinare alle politiche retributive e al fondo per le elevate qualificazioni, in una misura complessivamente non superiore allo 0,22 per cento del monte salari 2021 (€ 29.295.459,00);

Ritenuto di rimodulare, nei limiti imposti dai vincoli di cui all'art. 23, D.Lgs. n. 75/2017 e dall'art. 33 comma 2 del d.l. 34/2019, l'integrazione di parte variabile del Fondo per le risorse decentrate per il triennio 2026-2028, ai sensi dell'art. 79 comma 2 lettera b), del CCNL 16.11.2022, nella parte di stanziamento delle risorse di cui comma 2 lettera b) dell'art. 79 del ccnl 16.11.2022 prevedendo lo stanziamento di eu. 50.000,00;

Considerato che ai sensi dell'art. 79 comma 6 del ccnl 16.11.2022 e 58 comma 4 del ccnl 23.02.2026 le somme destinate al fondo delle risorse accessorie per effetto dell'applicazione rispettivamente dei commi 3 e 2 dei citati articoli esulano dal limite di cui all'art. 23, D. Lgs. n. 75/2017;

Ritenuto:

- di destinare l'intero importo dello 0,22% di cui al all'art. 79 comma 3 del ccnl 16.11.2022 per il triennio 2026-2028 da ripartire in € 60.094,25 al fine di attuare una politica retributiva del comune di Parma capace di essere maggiormente attrattiva sul mercato del lavoro per il reperimento di nuove risorse umane, ed in € 8.964,69 al fondo per le elevate qualificazioni;
- di destinare a decorrere dall'annualità 2025 l'intero importo dello 0,22% di cui al all'art. 58 comma 2 del ccnl 23.02.2026 per il triennio 2026-2028 da ripartire in € 56.346,40 al fine di attuare una politica retributiva del comune di Parma capace di essere maggiormente attrattiva sul mercato del lavoro per il reperimento di nuove risorse umane, ed in € 8.103,61 al fondo per le elevate qualificazioni;

Evidenziato che le economie dell'anno 2025 da riportare sul 2026 sono quantificabili in € 89.879,26;

Vista la deliberazione di giunta comunale n. 393 del 14 novembre 2025 con cui si è provveduto a definire la destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative per violazioni delle norme al codice della strada, in attuazione degli articoli 142 e 208 del predetto codice;

Ritenuto di prevedere lo stanziamento delle risorse previste dall'art. 208 commi 4 lett. C) del D.lgs. 285/1992 di € 325.000,00 per ogni annualità del triennio 2026-2028 ed ai progetti di cui al comma 5bis del citato art. 208 per un importo di € 90.000,00 per l'anno 2026 e 100.000,00 per l'anno 2027, previa verifica a consuntivo delle somme incassate;

Considerato che i magistrati contabili della sezione delle Autonomie, con la deliberazione 22/2015 hanno chiarito che le somme accantonate a titolo di previdenza complementare per la polizia municipale devono essere incluse nella spesa del personale oggetto di contenimento ai sensi dell'articolo 1, comma 557, della legge 296/2006;

Visto l'art. 6 comma 4 del d.l. 24 febbraio 2026, n. 23 che stabilisce che: *“Gli incentivi monetari collegati a obiettivi di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale erogati a valere sulla quota percentuale delle sanzioni amministrative per violazione al codice della strada di cui all'articolo 208, commi 4, lettera c), e 5-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, possono essere destinati, nel medesimo esercizio finanziario, alla remunerazione di prestazioni di lavoro straordinario del personale della polizia locale, anche in deroga alle limitazioni stabilite dai contratti collettivi e all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.”*

Considerato che:

- il valore delle posizioni organizzative definite ai sensi dell'art. 67 comma 1 del ccnl 21.05.2018 è pari a 650.000,00;

- l'art. 7 comma 4 lettera u) del ccnl 21.05.2018 consente, previo specifico accordo definito in contrattazione decentrata, la possibilità di ridurre il fondo delle risorse decentrate per aumentare l'ammontare complessivo delle risorse destinate a finanziare l'area delle posizioni organizzative;
- con l'art. 5 del contratto collettivo decentrato integrativo stipulato in data 11 dicembre 2025 si è provveduto alla riduzione del fondo per le risorse decentrate per un importo di eu. 153.500,00 a decorrere dall'anno 2026 destinare a finanziare la retribuzione di posizione e di risultato del personale incaricato di posizione organizzativa;
- ai sensi dell'art. 79 comma 3 del ccnl 16.11.2022 il predetto fondo è aumentato di € 8.964,69;
- ai sensi dell'art. 58 comma 2 del ccnl 23.02.2026 il predetto fondo è aumentato di € 8.103,61;
- il totale del fondo per la retribuzione di posizione di risultato per il personale incaricato di elevata qualificazione ammonta a decorrere dall'anno 2026 ad eu. 820.568,30;

Ritenuto, pertanto, necessario fornire alla delegazione trattante di parte pubblica un indirizzo in merito agli obiettivi e alle priorità da conseguire nella fase negoziale con le parti sindacali, che tenga necessariamente conto del contesto economico finanziario di questo Ente al fine di quantificare le risorse, coniugando il miglioramento dell'efficienza dei servizi con il miglioramento delle condizioni di lavoro e della crescita professionale del personale;

Considerato, pertanto, di esplicitare alla delegazione di parte pubblica i seguenti indirizzi per la contrattazione integrativa 2026-2028:

- a) aggiornare la ripartizione dei valori economici a fronte della modifica della costituzione del fondo delle risorse decentrate;
- b) aggiornare l'impianto normativo già previsti dai precedenti contratti decentrati alla novellata normativa contrattuale;
- c) valutare in sede di contrattazione la definizione di misure di welfare integrativo destinando parte delle risorse a tale misura;
- d) destinare parte delle risorse al percorso di valorizzazione e crescita professionale del personale dipendente con particolare riguardo agli istituti della progressione all'interno dell'area e all'attribuzione di incarichi comportanti l'esercizio di responsabilità;

Vista la relazione sulla costituzione delle risorse decentrate per il triennio 2026-2028 disposta dal dirigente del settore Risorse Umane con nota prot. n. 122281 del 22 aprile 2026;

Visto il parere espresso dal collegio dei revisori n. 17 del 23 aprile 2026;

Dato atto che prima della sottoscrizione definitiva del contratto decentrato integrativo si provvederà agli adempimenti previsti dall'art. 40-bis, c. 1, D.Lgs. n. 165/2001 ad oggetto "*Controlli in materia di contrattazione integrativa*";

Richiamato il D.Lgs. n. 118/2011, e in particolare il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2) che al punto 5.2 definisce la corretta gestione della spesa di personale relativa al trattamento accessorio e premiante prevedendone l'imputazione nell'esercizio di liquidazione;

Ricordato che l'ente potrà, in ogni momento, procedere a rideterminare l'importo del fondo del salario accessorio nel corso dell'anno, alla luce di eventuali mutamenti normativi e contrattuali;

Rilevato, pertanto, necessario di fornire l'indirizzo di procedere alla costituzione del Fondo risorse decentrate per il triennio 2026-2028, nel rispetto delle norme sopracitate ed alla luce della nuova disciplina contrattuale, demandando al dirigente del settore Risorse Umane l'adozione dei relativi atti secondo le indicazioni fornite nella seguente deliberazione;

Dato atto che il Settore proponente ha identificato la presente deliberazione come misura non generazionale né potenzialmente tale secondo quanto previsto dalle linee guida sulla Valutazione di Impatto Generazionale approvata dalla Giunta Comunale con delibera n. 16 del 17/01/2024;

Dato atto che la Dott.ssa Donatella Signifredi è stata nominata Dirigente ad interim del Settore Risorse Umane con Decreto del Sindaco DSINDACO 28/2025 protocollo n. 97992 del 08/04/2025;

Dato atto che la deliberazione è stata istruita dalla Dott. Luigi Serinelli – Responsabile del Procedimento – in qualità di Elevata Qualificazione della S.O. Gestione del rapporto di lavoro, nominato con provvedimento Prot. n. 0187564 del 01/07/2025 del Dirigente del Settore Risorse Umane;

Dato atto che il Settore proponente ha identificato la presente deliberazione come misura Non generazionale né potenzialmente tale secondo quanto previsto dalle linee guida sulla Valutazione di Impatto Generazionale approvata dalla Giunta Comunale con delibera n. 16 del 17/01/2024 e aggiornate con delibera n. 455 del 24/12/2025;

Acquisiti gli allegati pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e contabile dei Responsabili dei Servizi competenti, resi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del TUEL n. 267/2000;

Acquisito il parere di conformità di cui all'art. 62, comma 1, del vigente Statuto Comunale come in atti;

Ravvisata la necessità di stabilire che la presente deliberazione venga resa immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Dlgs. n. 267/2000, e s.m.i stante la necessità di procedere in tempi rapidi all'avvio della contrattazione collettiva decentrata;

DELIBERA

1. di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di esplicitare alla delegazione trattante di parte pubblica i seguenti indirizzi per la contrattazione decentrata integrativa per il triennio 2026-2028:

- a) di aggiornare la ripartizione dei valori economici a fronte della modifica della costituzione del fondo delle risorse decentrate;
 - b) di aggiornare l'impianto normativo già previsti dai precedenti contratti decentrati alla novellata normativa contrattuale;
 - c) di valutare in sede di contrattazione la definizione di misure di welfare integrativo destinando parte delle risorse a tale misura;
 - d) di destinare parte delle risorse al percorso di valorizzazione e crescita professionale del personale dipendente con particolare riguardo agli istituti della progressione all'interno dell'area e all'attribuzione di incarichi comportanti l'esercizio di responsabilità;
3. di dare mandato al dirigente del settore Risorse Umane di adottare dei relativi atti, secondo le indicazioni fornite nella seguente deliberazione, al fine di procedere alla costituzione delle risorse che presentano adeguata copertura nel bilancio di previsione 2026-2028;
4. di subordinare l'utilizzazione delle risorse aggiuntive destinate alla contrattazione integrativa al rispetto dei limiti di spesa di personale previsti dalle vigenti disposizioni, dei vincoli di bilancio, nonché all'effettiva stipula del ccdi 2026-2028;
5. che il Dirigente competente provvederà all'adozione degli atti gestionali conseguenti alla presente deliberazione;
6. di dare atto che la Dott.ssa Donatella Signifredi è stata nominata Dirigente ad interim del Settore Risorse Umane con Decreto del Sindaco DSINDACO 28/2025 protocollo n. 97992 del 08/04/2025;
7. di dare atto che il Responsabile del procedimento che ha istruito il presente atto è individuato nella persona del Dott. Luigi Serinelli – Responsabile del Procedimento – in qualità di Elevata Qualificazione della S.O. Gestione del rapporto di lavoro, nominato con provvedimento Prot. n. 0187564 del 01/07/2025 del Dirigente del Settore Risorse Umane;
8. che la presente deliberazione è relativa a una misura non generazionale né potenzialmente tale secondo quanto previsto dalle linee guida sulla Valutazione di Impatto Generazionale approvata dalla Giunta Comunale con delibera n. 16 del 17/01/2024 e aggiornate con Delibera n. 455 del 24/12/2025;
9. di dichiarare la presente deliberazione venga resa immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. n. 267 del 18.08.2000, stante la necessità di procedere in tempi rapidi all'avvio della contrattazione collettiva decentrata.

DELIBERAZIONE N. GC-2026-122 DEL 29/04/2026

Il presente verbale viene letto, approvato, sottoscritto digitalmente e trasmesso per la pubblicazione all'Albo Pretorio online all'indirizzo www.comune.parma.it.

Sottoscritta dal
SEGRETARIO GENERALE
Cruso

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n 82/2005 e s.m.i.)

Sottoscritta dal
SINDACO
Guerra

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n 82/2005 e s.m.i.)

Elenco allegati:

1. costituzione risorse accessorie 2026-2028

Nome file: costituzione risorse accessorie 2026-2028.pdf

Hash:

2087877A31345E00D45064FDF7A659DD63FBF91B6E4D0874C47ACEEFF36
02A8A5E1D46E402E16318EBAF4CB306D199D5A94B874BF2FE693ED3B27AB
38AB6496A

2. parere collegio dei revisori

Nome file: 17 del 23042026 parere certificazione fondo integrativo personale
dipendente_signed-signed_signed.pdf

Hash:

2C1F9C7532C82E3DC21727CBA89C8262FADF3D9E24DE57A2CCC0CBA1EAA
91D78F9D63E38F51FCF5958DED9F93161D678BF58C095DDF0F971AD525E7
C2DAEBA4C